



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "Controllo Qualità Alto Adige" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono state definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 9999 del 21 maggio 2015 pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l'organismo denominato "Controllo Qualità Alto Adige", con sede in Terzano (BZ), Via Jakobi n. 1/B è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

Considerato che con nota del 29 marzo 2018 il "Consorzio Mela Alto Adige" ha confermato quale struttura di controllo per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" l'organismo denominato "Controllo Qualità Alto Adige";

Considerato che con note del 15 e 16 maggio 2018 "Controllo Qualità Alto Adige" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" lasciando invariato il tariffario;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme è stato trasmesso alla Provincia Autonoma di Bolzano con nota prot.n. 7807 del 17 maggio 2018, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Provincia Autonoma sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

1.L'organismo denominato "Controllo Qualità Alto Adige", con sede in Terzano (BZ), Via Jakobi n. 1/B, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005.

**Articolo 2
(Approvazione Piano dei Controlli)**

1.Il piano dei controlli relativo alla denominazione "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", presentato da "Controllo Qualità Alto Adige", è approvato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 3

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "Controllo Qualità Alto Adige" non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
2. "Controllo Qualità Alto Adige" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. "Controllo Qualità Alto Adige" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 25 maggio 2018.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Controllo Qualità Alto Adige" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Controllo Qualità Alto Adige" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Controllo Qualità Alto Adige" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Vigilanza)

"Controllo Qualità Alto Adige" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. "Controllo Qualità Alto Adige" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Provincia competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
2. "Controllo Qualità Alto Adige" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. "Controllo Qualità Alto Adige" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "Controllo Qualità Alto Adige" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)